



Novità fiscali 2020



Avvertenza

Le notizie fornite nella presente comunicazione sono inviate a mero titolo informativo e non devono essere utilizzate per fini decisionali.

I nostri professionisti non si assumono alcuna responsabilità in merito ad eventuali decisioni o azioni intraprese a seguito della presente informativa, né si assumono alcuna responsabilità per aver fornito informazioni parziali.

Principali novità dell'anno 2020

1. Contrasto alle indebite compensazioni

È consentito compensare importi superiori a 5.000 euro annui solo a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione o dell'istanza da cui emerge il credito. Viene altresì esteso l'obbligo di utilizzare modalità di pagamento telematiche a tutti i soggetti che intendono effettuare la compensazione. Per effetto di quanto sopra, la disciplina della compensazione dei crediti di imposta relativi alle imposte dirette è allineata a quella dei crediti di imposta risultanti dalle dichiarazioni IVA. Vengono modificati anche gli importi e la natura delle sanzioni prevedendo il 5% dell'importo fino a 5.000 euro e 250 euro per importi superiori a 5.000 euro per ciascuna delega non eseguita.

Articolo 3 del DL 124/2019 convertito con Legge 19 dicembre 2019 n. 157

2. Ritenute e compensazioni in appalti e subappalti

È stato introdotto il nuovo articolo 17-bis al D.Lgs. n. 241 del 1997 in materia di versamento unitario e compensazione il quale stabilisce che il committente che affida il compimento di una o più opere o servizi di importo complessivo annuo superiore a 200.000 euro a un'impresa, tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziati comunque denominati, caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera, presso le sedi di attività del committente con l'utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest'ultimo o ad esso riconducibili in qualunque forma è tenuto a richiedere all'impresa appaltatrice o affidataria e alle imprese subappaltatrici, obbligate a rilasciarla, copia delle deleghe di pagamento relative al versamento delle ritenute. Il versamento delle ritenute è effettuato dall'impresa appaltatrice o affidataria e dall'impresa subappaltatrice, con distinte deleghe per ciascun committente, senza possibilità di compensazione, in deroga all'articolo 17 del medesimo D.Lgs. n. 241 del 1997.

Articolo 4 comma 1 e 2 del DL 124/2019 convertito con Legge 19 dicembre 2019 n. 157

3. Estensione del regime del reverse charge manodopera

È estesa l'inversione contabile in materia di IVA alle prestazioni effettuate mediante contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati, che vengono svolti con il prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente con l'utilizzo di beni strumentali di proprietà del committente o ad esso riconducibili. L'inversione contabile non si applica per le operazioni effettuate nei confronti

delle pubbliche amministrazioni e degli altri enti e società soggetti al regime dello *split payment*, nonché alle agenzie per il lavoro. L'efficacia delle nuove norme è subordinata al rilascio, da parte del Consiglio dell'Unione europea, dell'autorizzazione di una misura in deroga ai sensi dell'articolo 395 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006.

Articolo 4 comma 3 e 4 del DL 124/2019 convertito con Legge 19 dicembre 2019 n. 157

4. Frodi nell'acquisto di veicoli fiscalmente usati

È affidato all'Agenzia delle entrate il compito di effettuare un controllo preventivo sulla sussistenza delle condizioni di esclusione dal versamento mediante modello F24 ai fini dell'immatricolazione o della successiva voltura di autoveicoli, motoveicoli e loro rimorchi oggetto di acquisto intracomunitario a titolo oneroso. È stabilito pertanto l'obbligo di una preventiva verifica da parte dell'Agenzia delle entrate in tutti i casi in cui non è previsto il versamento dell'IVA. Le modalità ed i termini di tale verifica sono stabiliti con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.

Articolo 9 del DL 124/2019 convertito con Legge 19 dicembre 2019 n. 157

5. Trust

È previsto che i redditi corrisposti a residenti italiani da trust stabiliti in Stati o territori a fiscalità privilegiata sono considerati redditi di capitale a fini IRPEF anche nel caso in cui coloro che li abbiano percepiti non risultino fra i soggetti beneficiari identificati dall'atto costitutivo del trust.

Articolo 13 del DL 124/2019 convertito con Legge 19 dicembre 2019 n. 157

6. Agevolazioni fiscali per i lavoratori impatriati

Le agevolazioni previste dal DL 30 aprile 2019, n. 34, in materia di riduzione della base imponibile per i c.d. impatriati, sono applicate anche ai lavoratori che trasferiscono la residenza in Italia a partire dal 30 aprile 2019 purché risultino beneficiari del regime per i lavoratori impatriati previsto dall'articolo 16 del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 147. Le agevolazioni si applicano a partire dal periodo d'imposta in corso anticipando quindi al 2019 l'operatività del regime agevolativo in parola.

Articolo 13-ter del DL 124/2019 convertito con Legge 19 dicembre 2019 n. 157

7. Utilizzo dei file delle fatture elettroniche e fatturazione elettronica organismi di informazione

I file in formato XML delle fatture elettroniche devono essere memorizzati fino al 31 dicembre dell'ottavo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione di riferimento ovvero fino alla definizione di eventuali giudizi. Si consente, inoltre, alla Guardia di Finanza, nell'assolvimento delle funzioni di polizia

economica e finanziaria e all' Agenzia delle entrate, per le attività di analisi del rischio e controllo ai fini fiscali, l' utilizzo dei medesimi file. L' introduzione del comma 5-quater al D.Lgs. 5 agosto 2015, n. 127 specifica che per gli organismi di informazione per la sicurezza (DIS, AISE e AISI) resta ferma l' applicazione della disciplina speciale prevista dalla legge 3 agosto 2007, n. 124 anche in materia di fatturazione elettronica.

Articolo 14 del DL 124/2019 convertito con Legge 19 dicembre 2019 n. 157

8. Modifiche al regime dell' utilizzo del contante

Sono dettate disposizioni volte a modificare il regime di utilizzo del contante, stabilendo che il valore soglia, pari a 3.000 euro nella legislazione previgente, oltre il quale si applica il divieto al trasferimento del contante fra soggetti diversi, venga ridotto a 2.000 euro a decorrere dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021, per ridursi ulteriormente a 1.000 euro a decorrere dal 1° gennaio 2022.

Articolo 18 del DL 124/2019 convertito con Legge 19 dicembre 2019 n. 157

9. Modifiche al regime fiscale degli utili distribuiti a società semplici

È modificato il regime fiscale dei dividendi corrisposti alle società semplici introducendo il principio di tassazione per trasparenza in capo ai soci. I dividendi corrisposti a società semplici italiane saranno, quindi, tassati direttamente in capo ai soci della società semplice, come se questa non esistesse.

Articolo 32-quater del DL 124/2019 convertito con Legge 19 dicembre 2019 n. 157



10. Incentivi Conto energia

È stato modificato il divieto di cumulo degli incentivi alla produzione di energia elettrica da impianti fotovoltaici, riconosciuti dal II, IV e V «Conto energia», con la detassazione fiscale per investimenti ambientali prevista dalla Legge finanziaria 2001 (c.d. Tremonti ambiente). Il cumulo tra entrambi i benefici è subordinato al pagamento di una somma determinata applicando alla variazione in diminuzione effettuata in dichiarazione relativa alla detassazione per investimenti ambientali l'aliquota d'imposta pro tempore vigente. I soggetti che intendono mantenere il diritto a beneficiare delle tariffe incentivanti riconosciute dal Gestore dei Servizi Energetici, devono presentare apposita comunicazione all'Agenzia delle entrate.

Articolo 36 DL 124/2019 convertito con Legge 19 dicembre 2019 n. 157

11. Modifiche alla disciplina penale tributaria - nuove soglie di punibilità

Sono inasprite le pene per i reati tributari e abbassate alcune soglie di punibilità; è stato introdotto, inoltre, in caso di condanna, la confisca dei beni di cui il condannato abbia disponibilità per un valore sproporzionato al proprio reddito (c.d. confisca allargata).

Articolo 39 DL 124/2019 convertito con Legge 19 dicembre 2019 n. 157

12. Modifiche alla disciplina della responsabilità amministrativa degli enti

È stata modificata la disciplina della responsabilità amministrativa degli enti, per prevedere specifiche sanzioni amministrative quando alcuni reati tributari sono commessi a vantaggio dell'ente.

Articolo 39 DL 124/2019 convertito con Legge 19 dicembre 2019 n. 157



13. Sterilizzazione clausole salvaguardia IVA e accise

È disposta la sterilizzazione completa per il 2020 e parziale dal 2021 degli aumenti delle aliquote IVA e accise. In particolare ai fini IVA è previsto che dal 2021 (e per gli anni successivi) l'aliquota ridotta passa dal 10 al 12%, mentre l'aliquota ordinaria è incrementata di 3 punti percentuali per il 2021 (al 25%) e di 1,5 punti percentuali a decorrere dal 2022 (26,5%) .

Articolo 1 commi 2 e 3 Legge 27 dicembre 2019 n. 160

14. Deducibilità IMU

È stata sostituita la deducibilità «rimodulata» ai fini Ires dell'IMU relativa agli immobili strumentali prevista dall'articolo 3 del DL 30 aprile 2019, n. 34 con la regolazione del solo anno 2019 per il quale si conferma la deducibilità nella misura del 50%. A decorrere dall'anno 2020 la deducibilità è, invece, piena. Il comma 5 estende la predetta deducibilità anche all'IMI - imposta immobiliare della provincia autonoma di Bolzano - nonché all'IMIS - imposta immobiliare semplice - istituita dalla provincia autonoma di Trento.

Articolo 1 commi 4, 5, 772 e 773 Legge 27 dicembre 2019 n. 160 ed articolo 3 DL 34/2019

15. Riduzione cedolare secca per contratti a canone concordato

È ridotta dal 15 al 10%, a regime, la misura dell'aliquota della cedolare secca da applicare ai canoni derivanti dai contratti di locazione di immobili ad uso abitativo a canone concordato nei comuni ad alta densità abitativa.

Articolo 1 comma 6 Legge 27 dicembre 2019 n. 160

16. Sport bonus

È estesa al 2020 la possibilità di usufruire del credito d'imposta per le erogazioni liberali destinate ad interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici e dalla realizzazione di nuove strutture sportive pubbliche, introdotto dai commi da 621 a 626 dell'art. 1 della Legge 145/2018.

Articolo 1 comma 177 - 180 Legge 27 dicembre 2019 n. 160

17. Credito d'imposta per investimenti in beni strumentali

È introdotto un nuovo credito d'imposta per le spese sostenute a titolo di investimento in beni strumentali nuovi, in sostituzione del cd. superammortamento e iperammortamento. Esso riguarda tutte le imprese e, con riferimento ad alcuni investimenti, anche i professionisti. Il credito viene riconosciuto con aliquota differenziata secondo la tipologia di beni oggetto dell'investimento e copre gli investimenti in beni strumentali nuovi, ivi compresi i beni immateriali funzionali alla trasformazione tecnologica secondo il modello Industria 4.0. Il credito d'imposta in questione è utilizzabile esclusivamente in compensazione in cinque quote

annuali di pari importo, ridotte a tre per gli investimenti in beni immateriali. Esso è utilizzabile a decorrere dall'anno successivo a quello di entrata in funzione dei beni (ovvero all'anno successivo all'interconnessione di tali beni al sistema aziendale per quelli ricompresi negli allegati A e B alla legge di bilancio 2017). È altresì prevista, dal comma 196, una disciplina transitoria con superammortamento e iperammortamento.

Articolo 1 comma 184 - 197 Legge 27 dicembre 2019 n. 160

18. Credito d'imposta per investimenti in ricerca e sviluppo

È introdotta una nuova disciplina del credito d'imposta per investimenti in ricerca e sviluppo, in transazione ecologica, in innovazione tecnologica 4.0 e in altre attività innovative a supporto della competitività delle imprese. La nuova disciplina opera per il periodo di imposta successivo al 31 dicembre 2019 e si sostituisce a quella del credito d'imposta per investimenti in ricerca e sviluppo di cui all'articolo 3 del DL 145/2013, il cui periodo di operatività viene anticipatamente cessato all'anno 2019 (rispetto alla disciplina vigente che ne prevede invece l'operatività fino al 2020).

Articolo 1 comma 198 - 209 Legge 27 dicembre 2019 n. 160

19. Proroga della disciplina del credito d'imposta formazione 4.0

È prorogato al 2020 il beneficio del credito d'imposta formazione 4.0 per il quale sono rimodulati i limiti massimi annuali ed eliminato l'obbligo di disciplinare espressamente lo svolgimento delle attività di formazione attraverso contratti collettivi aziendali o territoriali.

Articolo 1 comma 210 - 217 Legge 27 dicembre 2019 n. 160

20. Nuova Sabatini, investimenti SUD ed investimenti eco-sostenibili delle PMI

È rifinanziata la cd. Nuova Sabatini, la misura di sostegno volta alla concessione, alle micro, piccole e medie imprese, di finanziamenti agevolati per investimenti in nuovi macchinari, impianti e attrezzature, compresi i cd. Investimenti in beni strumentali «Industria 4.0» e di un correlato contributo statale in conto impianti rapportato agli interessi calcolati sui predetti finanziamenti.

Articolo 1 comma 226 - 229 Legge 27 dicembre 2019 n. 160

21. Incentivo generale per la patrimonializzazione delle imprese

È ripristinato, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018 (in sostanza, dal 2019), l'applicazione del cd. Meccanismo fiscale di aiuto alla crescita economica (ACE), istituito dall'articolo 1 del decreto legge n. 201 del 2011 e abrogato dalla legge di bilancio 2019. Vengono, di fatto

abrogate le disposizioni che avevano soppresso la disciplina dell'ACE. Il rendimento nozionale sarà determinato mediante l'applicazione dell'1,3%.

Articolo 1 comma 287 Legge 27 dicembre 2019 n. 160

22. Fringe benefit auto aziendali

È modificato l'articolo 51 del TUIR in modo che per i veicoli espressamente indicati nel novellato art. 51, che presentano valori di emissione di anidride carbonica non superiori a 60 grammi per chilometro, concessi in uso promiscuo con contratti stipulati a decorrere dal 1° luglio 2020, per la determinazione del reddito di lavoro dipendente venga assunto il 25% (in luogo dell'attuale 30%) dell'importo corrispondente a una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri, calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio, al netto dell'ammontare eventualmente trattenuto al dipendente. Ai sensi del comma 633 in esame, la disciplina previgente continua ad applicarsi per i veicoli concessi in uso promiscuo con contratti stipulati entro il 30 giugno 2020.

Articolo 1 comma 632 - 633 Legge 27 dicembre 2019 n. 160

23. Imposta sul consumo dei manufatti in plastica con singolo impiego

È istituita un'imposta sul consumo dei manufatti con singolo impiego (MACSI), che hanno o sono destinati ad avere funzione di contenimento, protezione, manipolazione o consegna di merci o di prodotti alimentari. I manufatti colpiti da tale imposta sono realizzati anche in forma di fogli, pellicole o strisce, con l'impiego, anche parziale, di materie plastiche, costituite da polimeri organici di origine sintetica e non sono ideati, progettati o immessi sul mercato per compiere più trasferimenti durante il loro ciclo di vita o per essere riutilizzati per lo stesso scopo per il quale sono stati ideati. Sono esclusi dall'imposta i MACSI che risultino compostabili in conformità alla norma UNI EN 13432:2002. Il comma 635 elenca alcune assimilazioni ai MACSI colpiti dal tributo mentre il comma 636 definisce il momento in cui sorge l'obbligazione tributaria. Il soggetto passivo, definito nel comma 637 è : i) per i MACSI realizzati nel territorio nazionale, il fabbricante; ii) per i MACSI provenienti da altri Paesi dell'Unione europea, il soggetto che acquista i MACSI nell'esercizio dell'attività economica ovvero il cedente qualora i MACSI siano acquistati da un consumatore privato; iii) per i MACSI provenienti da Paesi terzi, l'importatore. L'imposta, ai sensi del comma 640, è fissata in 0,45 euro per chilogrammo di materia plastica contenuta nei MACSI medesimi. Il comma 651 demanda a un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, da pubblicare entro il mese di maggio 2020 nella Gazzetta Ufficiale, la definizione delle modalità di attuazione della presente disposizione. La cd. *plastic tax* decorrerà dal primo giorno del secondo mese successivo alla data di pubblicazione di tale Decreto.

Articolo 1 comma 634 - 652 Legge 27 dicembre 2019 n. 160

24. Incentivi per le aziende produttrici di manufatti in plastica biodegradabile e compostabile

In coerenza con gli obiettivi che saranno compiutamente delineati dal Piano nazionale sulla plastica sostenibile, è riconosciuto un credito di imposta alle imprese attive nel settore delle materie plastiche, produttrici di manufatti con singolo impiego destinati ad avere funzione di contenimento, protezione, manipolazione o consegna di merci o di prodotti alimentari. Il credito di imposta è stabilito nella misura del 10% delle spese sostenute, dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020, dalle citate imprese per l'adeguamento tecnologico finalizzato alla produzione di manufatti compostabili secondo lo standard EN 13432:2002. Il comma 658 rinvia a un decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da emanare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico entro 60 giorni dall'entrata in vigore della Legge 160/2019.

Articolo 1 comma 653 - 658 Legge 27 dicembre 2019 n. 160

25. Imposta sul consumo di bevande con zuccheri aggiunti

È disposta dal comma 661 l'istituzione di un'imposta sul consumo delle bevande analcoliche indicate come «bevande edulcorate», come definite dal comma 662. Il comma 663 stabilisce il momento in cui l'obbligazione tributaria sorge e diviene esigibile: i) all'atto della cessione, anche a titolo gratuito, di bevande edulcorate, da parte del fabbricante nazionale o, se diverso da quest'ultimo, del soggetto nazionale che provvede al condizionamento, a consumatori nel territorio dello Stato ovvero a ditte nazionali esercenti il commercio che ne effettuano la rivendita; ii) all'atto del ricevimento di bevande edulcorate da parte del soggetto acquirente, per i prodotti provenienti da Paesi appartenenti all'Unione europea; iii) all'atto dell'importazione definitiva nel territorio dello Stato per le bevande edulcorate importate da Paesi non appartenenti all'Unione europea. La misura dell'imposta è fissata dal comma 665 in euro 10 per ettolitro, per i prodotti finiti ed in euro 0,25 per chilogrammo, per i prodotti predisposti a essere utilizzati previa diluizione. Il comma 675 demanda a un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di natura non regolamentare, da pubblicare entro il mese di agosto dell'anno 2020 nella Gazzetta Ufficiale, la definizione delle modalità di attuazione di tale imposta. La cd. *sugar tax* decorrerà dal primo giorno del secondo mese successivo alla data di pubblicazione di tale Decreto.

Articolo 1 comma 661 - 676 Legge 27 dicembre 2019 n. 160

26. Modifica deduzioni buoni pasto mense aziendali

È modificato il regime fiscale dei «buoni pasto», elevando da 7 a 8 euro la quota non sottoposta a imposizione ove siano erogati in formato elettronico e, allo stesso tempo, riducendo da 5,29 a 4 euro la quota che non concorre alla formazione del reddito di lavoro, ove siano erogati in formato diverso da quello elettronico. Per le indennità sostitutive delle somministrazioni di vitto a favore



dei lavoratori addetti a strutture lavorative temporanee oppure ubicate in zone prive di servizi di ristorazione viene mantenuto il limite giornaliero a 5,29 euro.

Articolo 1 comma 677 Legge 27 dicembre 2019 n. 160

27. Imposta sui servizi digitali

La legge di bilancio 2018 (articolo 1, commi da 1011 a 1019) aveva istituito una imposta sulle transazioni digitali. La legge di bilancio 2019 (articoli 1, commi da 35 a 50) ha abrogato la precedente imposta sulle transazioni digitali e ha istituito al suo posto l'imposta sui servizi digitali. Il comma in esame modifica la vigente imposta sui servizi digitali che sarà applicabile dal 1° gennaio 2020 senza necessità di alcun decreto attuativo. L'imposta è dovuta in misura del 3% applicata all'ammontare dei ricavi registrati nel corso dell'anno solare. La normativa sui servizi digitali, in applicazione della cosiddetta *sunset clause* resterà in vigore fino all'attuazione delle disposizioni che deriveranno da accordi raggiunti nelle sedi internazionali in materia di tassazione dell'economia digitalizzata.

Articolo 1 comma 678 Legge 27 dicembre 2019 n. 160

28. Estromissione beni immobili imprese individuali

È riproposto il regime opzionale di tassazione con imposta sostitutiva dell'8%, originariamente previsto dall'articolo 1, comma 121, della legge di stabilità 2016, dei beni immobili strumentali posseduti alla data del 31 ottobre 2019.

Articolo 1 comma 690 Legge 27 dicembre 2019 n. 160

29. Regime forfettario

La disciplina del regime forfettario è modificata sopprimendo l'imposta sostitutiva al 20% che era prevista per i contribuenti con ricavi tra 65.001 e 100.000 euro. È reintrodotta, come condizione per l'accesso al regime forfettario al 15%, del limite pari a 20.000 euro delle spese sostenute per il personale e per il lavoro accessorio, nonché il possesso di redditi di lavoro dipendente non

eccedenti l'importo di 30.000 euro. È stabilito, inoltre, un sistema di premialità per incentivare l'utilizzo della fatturazione elettronica.

Articolo 1 comma 691 - 692 Legge 27 dicembre 2019 n. 160

30. Rivalutazione dei beni

È prorogata la facoltà di rideterminare i valori delle partecipazioni in società non quotate e dei terreni (sia agricoli che edificabili) posseduti, sulla base di una perizia giurata di stima, a condizione che il valore così rideterminato sia assoggettato a un'imposta sostitutiva. Per la rideterminazione di valore delle partecipazioni in società non quotate e dei terreni, è prevista un'unica aliquota dell'imposta sostitutiva fissata all'11%. È aumentata dal 20 al 26% l'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito applicabile sulle plusvalenze realizzate in caso di cessioni a titolo oneroso di beni immobili acquistati o costruiti da non più di cinque anni. I commi da 696 a 703 prevedono, a favore di imprese ed enti che non adottano i principi contabili internazionali, la possibilità di effettuare la rivalutazione dei beni d'impresa e delle partecipazioni risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2018 attraverso il pagamento di un'imposta sostitutiva con aliquota del 12% per i beni ammortizzabili e del 10% per i beni non ammortizzabili.

Articolo 1 comma 693 - 704 Legge 27 dicembre 2019 n. 160

31. Modifiche all'ambito soggettivo di IVIE e IVAFE

Le disposizioni dei commi in esame estendono l'ambito di applicazione dell'imposta sul valore degli immobili situati all'estero (IVIE) e dell'imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero (IVAFAE) stabilendo che, a decorrere dal 2020, saranno soggetti passivi di tali imposte, oltre alle persone fisiche, anche gli enti non commerciali e le società semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice, residenti in Italia, che sono tenuti agli obblighi di dichiarazione per gli investimenti e le attività previsti dall'articolo 4 del DL n. 167 del 1990.

Articolo 1 comma 710 - 711 Legge 27 dicembre 2019 n. 160

32. Differimenti nella deduzione di componenti negative IRES

In luogo del periodo di imposta originariamente previsto dall'articolo 16, commi 4 e 9 del DL n. 83 del 2015 (31 dicembre 2019) è differito, in quote costanti, al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2022 ed ai tre periodi successivi la percentuale di deducibilità a fini IRES ed IRAP del 12% relativa allo stock di svalutazioni e perdite su crediti per gli enti creditizi e finanziari. È inoltre differito al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2028 la percentuale di deducibilità del 10%, relativa alla riduzione di valore dei crediti e delle altre attività finanziarie, derivante dalla rilevazione del fondo a copertura delle perdite attese, per effetto della prima applicazione del criterio di valutazione internazionale

IFRS 9. Infine, il comma 714 differisce al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2025 ed ai quattro successivi, la percentuale di deducibilità del 5% dello stock delle quote di ammortamento relative al valore dell'avviamento e delle altre attività immateriali prevista, dall'art. 1, comma 1079 della legge di bilancio per il 2019, per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019.

Articolo 1 comma 712 - 715 Legge 27 dicembre 2019 n. 160

33. Termini per la presentazione delle dichiarazioni IMU e TASI

È spostato dal 30 giugno al 31 dicembre di ogni anno il termine di presentazione della dichiarazione IMU/TASI.

Articolo 3-ter DL 30 aprile 2019 n. 34

34. Obbligo di invito al contraddittorio

Con effetto a partire dagli avvisi di accertamento emessi a decorrere dal prossimo 1° luglio 2020, viene introdotto un obbligo generalizzato del contraddittorio prima dell'emissione dell'avviso di accertamento.

Articolo 4-octies DL 30 aprile 2019 n. 34

35. Cedibilità dei crediti IVA trimestrali

Ai crediti IVA dei quali sia chiesto il rimborso, a decorrere dal 1° gennaio 2020, si applica la previsione in commento che consente la cessione del credito di natura trimestrale, oltre che di quello annuale.

Articolo 12-sexies DL 30 aprile 2019 n. 34

36. Trasmissione telematica dei corrispettivi

A decorrere dal 1° gennaio 2020 anche i commercianti al minuto e assimilati con volume di affari inferiore a euro 400.000 devono memorizzare elettronicamente e trasmettere telematicamente all'Agenzia delle entrate i dati relativi ai corrispettivi giornalieri (cd. Scontrino elettronico).

Articolo 12-quinques DL 30 aprile 2019 n. 34



Ulteriori novità fiscali

1. Accollo del debito di imposta altrui e divieto di compensazione

È modificata la disciplina dell'accollo del debito d'imposta altrui prevedendo, tra l'altro, il divieto di pagamento di tali debiti mediante compensazione con crediti vantati dall'accollante. Nel caso di violazione del divieto di compensazione i pagamenti così effettuati si considerano come non avvenuti a tutti gli effetti di legge applicandosi le sanzioni per ritardati od omessi versamenti diretti e per le altre violazioni in materia di compensazione, come individuate dall'articolo 13 del D.Lgs. N. 471 del 1997. In deroga alla disciplina generale in materia di sanzioni tributarie, le sanzioni per violazioni alla presente disciplina possono essere irrogate con atti di recupero da notificare, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre dell'ottavo anno successivo a quello in cui è stata presentata la delega di pagamento.

Articolo 1 del DL 124/2019 convertito con Legge 19 dicembre 2019 n. 157

2. Cessazione partita IVA ed inibizione compensazione

In deroga alla generale previsione secondo la quale l'obbligazione tributaria può essere estinta anche per compensazione, per i contribuenti a cui sia stato notificato provvedimento di cessazione della partita IVA è esclusa la facoltà di avvalersi, a partire dalla data di notifica, della compensazione dei crediti.

Articolo 2 del DL 124/2019 convertito con Legge 19 dicembre 2019 n. 157

3. Estensione del ravvedimento operoso

È ampliato l'ambito operativo del ravvedimento operoso, estendendo a tutti i tributi, inclusi quelli regionali e locali, alcune riduzioni sanzionatorie, in precedenza riservate ai casi di ravvedimento operoso esperito per i tributi amministrati dall'Agenzia delle entrate, per i tributi doganali e per le accise.

Articolo 10-bis del DL 124/2019 convertito con Legge 19 dicembre 2019 n. 157

4. Precompilata IVA e termini comunicazioni esterometro

È spostata alla data del 1° luglio 2020 l'avvio della predisposizione da parte dell'Agenzia delle entrate, per i soggetti passivi IVA residenti e stabiliti in Italia delle bozze precompilate dei registri IVA nonché delle comunicazioni delle liquidazioni periodiche. La bozza della dichiarazione annuale dell'IVA è invece messa a disposizione a partire dalle operazioni IVA 2021.

Sono stati, inoltre, modificati i termini per l'adempimento comunicativo della trasmissione telematica dei dati delle fatture transfrontaliere disponendo che essa venga effettuata trimestralmente entro la fine del mese successivo al trimestre di riferimento.

Articolo 16 del DL 124/2019 convertito con Legge 19 dicembre 2019 n. 157

5. Riordino termini presentazione 730 e assistenza fiscale

Sono stati differiti dal 7 luglio al 30 settembre di ogni anno il termine per la presentazione del 730 al proprio sostituto d'imposta che intende prestare l'assistenza fiscale. Sono altresì stati differiti dal 23 luglio al 30 settembre di ogni anno il termine per la presentazione del 730 ad un CAF-dipendenti. Conseguentemente sono rimodulati i termini entro cui i CAF-dipendenti, i professionisti abilitati e i sostituti d'imposta devono effettuare le comunicazioni ai contribuenti e all'Agenzia delle entrate.

Articolo 16-bis del DL 124/2019 convertito con Legge 19 dicembre 2019 n. 157

6. Imposta di bollo sulle fatture elettroniche

È apportata una modifica al DL 30 aprile 2019, n. 34 introducendo una specifica procedura di comunicazione tra Amministrazione e contribuente per individuare il quantum dovuto nel caso di ritardato, omesso o insufficiente versamento dell'imposta di bollo dovuta sulle fatture elettroniche. L'amministrazione finanziaria deve comunicare con modalità telematiche al contribuente l'ammontare dell'imposta da versare nonché delle sanzioni per tardivo versamento e degli interessi. Nel caso in cui gli importi dovuti non superino la soglia annua di 1.000 euro è consentito di pagare l'imposta di bollo sulle fatture elettroniche con due versamenti aventi cadenza semestrale entro il 16 giugno e il 16 dicembre di ciascun anno.

Articolo 17 del DL 124/2019 convertito con Legge 19 dicembre 2019 n. 157 e art. 12-novies DL 30 aprile 2019, n. 34

7. Credito d'imposta su commissioni pagamenti elettronici

È introdotto un credito d'imposta pari al 30% delle commissioni addebitate per transazioni effettuate con carte di pagamento a decorrere dal 1° luglio 2020. Esso è riconosciuto a esercenti i cui ricavi e compensi riferiti all'anno di imposta precedente non eccedano l'importo di 400.000 euro. L'agevolazione si applica nel rispetto della normativa europea sugli aiuti de minimis.

Articolo 22 del DL 124/2019 convertito con Legge 19 dicembre 2019 n. 157

8. Detrazioni fiscali per interventi di efficienza energetica

A partire dal 1° gennaio 2020 unicamente per gli interventi di ristrutturazione importante di primo livello (di cui al D.M. 26 giugno 2015) per le parti comuni degli edifici condominiali, con un importo

dei lavori pari o superiore a 200.000 euro, il soggetto avente diritto alle detrazioni può optare, in luogo dell'utilizzo diretto delle stesse, per un contributo di pari ammontare, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e a quest'ultimo rimborsato sotto forma di credito d'imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione, in cinque quote annuali di pari importo, senza applicazione dei limiti di compensabilità.

Articolo 1 comma 70 Legge 27 dicembre 2019 n. 160

9. Proroga detrazione per le spese di riqualificazione energetica e di ristrutturazione edilizia

È disposta la proroga per l'anno 2020 delle detrazioni spettanti per le spese sostenute per interventi di efficienza energetica, di ristrutturazione edilizia e per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici, la cui disciplina è contenuta negli articoli 14 e 16 del DL 4 giugno 2013, n. 63.

Articolo 1 comma 175 Legge 27 dicembre 2019 n. 160

10. Abrogazione sconto in fattura per gli interventi di riqualificazione energetica e antisismica

È abrogato il meccanismo dello sconto in fattura per gli interventi di riqualificazione energetica e antisismica e per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili (fotovoltaici) introdotta dal DL 30 aprile 2019, n. 34.

Articolo 1 comma 176 Legge 27 dicembre 2019 n. 160

11. Bonus facciate

È stabilita la detraibilità dall'imposta lorda del 90% delle spese documentate, sostenute nell'anno 2020, relative agli interventi, ove anche siano di sola pulitura o tinteggiatura esterna, finalizzati al recupero o restauro della facciata degli edifici ubicati in specifiche zone.

Articolo 1 comma 219 - 224 Legge 27 dicembre 2019 n. 160

12. Proroga del credito d'imposta in favore delle PMI per la partecipazione a manifestazioni internazionali di settore

È prorogato al 2020, con un aumento della dotazione finanziaria, il credito d'imposta concesso alle piccole e medie imprese italiane per le spese sostenute per la partecipazione a manifestazioni fieristiche internazionali di settore. Le misure attuative sono demandate ad un decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze che avrebbe dovuto essere emanato entro il 30 giugno 2019 (60 giorni dalla data di entrata in vigore del DL 34/2019) ma che non risulta ad oggi ancora emanato.

Articolo 1 comma 300 Legge 27 dicembre 2019 n. 160 e art. 1 comma 49 DL 34/2019

13. Proroga del credito d'imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno

È prorogata al 31 dicembre 2020 il credito d'imposta per l'acquisto di beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive nelle zone assistite ubicate nelle regioni del Mezzogiorno (Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Molise, Sardegna e Abruzzo).

Articolo 1 comma 319 Legge 27 dicembre 2019 n. 160

14. Fondo «Cresci al Sud»

È istituito un fondo a sostegno della competitività e della crescita dimensionale delle piccole e medie imprese aventi sede legale e attività produttiva nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia. La gestione del fondo è affidata a Invitalia S.p.A ed opera investendo nel capitale delle imprese, unitamente e contestualmente a investitori privati indipendenti secondo modalità previste dal comma 325.

Articolo 1 comma 321 - 326 Legge 27 dicembre 2019 n. 160

15. Bonus cultura diciottenni - 18app

È rifinanziata, per l'anno 2020, la *card* cultura per i diciottenni, utilizzabile per l'acquisto di determinati prodotti culturali. Le somme assegnate con la Carta non costituiscono reddito imponibile e non rilevano ai fini del computo del valore dell'ISEE.

Articolo 1 comma 357 - 358 Legge 27 dicembre 2019 n. 160

16. Proroga APE sociale

È prorogata a tutto il 2020 la sperimentazione della cosiddetta APE sociale, consistente in una indennità, corrisposta fino al conseguimento dei requisiti pensionistici, a favore di soggetti che si trovino in particolari condizioni.

Articolo 1 comma 473 Legge 27 dicembre 2019 n. 160

17. Rimodulazione degli oneri detraibili in base al reddito

È integrato l'articolo 15 del TUIR in modo da ridurre il grado di detraibilità dall'imposta lorda degli oneri detraibili ivi indicati per i contribuenti con reddito complessivo superiore a 120.000 euro annui. Il reddito complessivo è determinato al netto del reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze.

Articolo 1 comma 629 Legge 27 dicembre 2019 n. 160

18. Tracciabilità delle detrazioni

Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, la detrazione dall'imposta lorda nella misura del 19% degli oneri spetta a condizione che l'onere sia sostenuto con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento tracciabili. Il comma 680 dispone che resta ferma la possibilità di pagare in contanti, senza perdere il diritto alla detrazione, i medicinali



e i dispositivi medici, nonché le prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al Servizio sanitario nazionale.

Articolo 1 comma 679 - 680 Legge 27 dicembre 2019 n. 160

19. Addizionale IRES sui redditi da attività in concessione

È introdotta per i periodi d'imposta 2019, 2020 e 2021 un'aliquota maggiorata IRES al 27,5% sui redditi derivanti dallo svolgimento di attività in regime di concessione nei settori delle concessioni autostradali, concessioni di gestione aeroportuale, autorizzazioni e concessioni portuali e concessioni ferroviarie.

Articolo 1 comma 716 - 718 Legge 27 dicembre 2019 n. 160

20. Trattamento fiscale delle Università non statali ai fini delle imposte sui redditi

Con norma avente natura interpretativa è confermato che non sono assoggettabili a imposta sui redditi le attività di formazione universitaria esercitata dalle Università non statali legalmente riconosciute.

Articolo 1 comma 721 Legge 27 dicembre 2019 n. 160

21. IVA noleggio imbarcazioni da diporto

È stabilito che ai fini dell'applicazione dell'IVA per la prestazione dei servizi di locazione, anche finanziaria, noleggio e simili a breve termine di imbarcazioni da diporto, l'effettiva utilizzazione e fruizione del servizio al di fuori dell'Unione europea va dimostrata attraverso adeguati mezzi di prova senza poter far ricorso ai criteri presuntivi suggeriti dalla Circolare del 49/E del 7 giugno 2002.

Articolo 1 comma 725 - 726 Legge 27 dicembre 2019 n. 160

22. Unificazione IMU e TASI

È riformato l'assetto dell'imposizione immobiliare locale, unificando le due vigenti forme di prelievo (l'Imposta comunale sugli immobili ed il Tributo per i servizi indivisibili) e facendo confluire la relativa normativa in un unico testo. Sono inoltre previste delle ulteriori modifiche alla normativa attuale tra cui vi è l'eliminazione della possibilità di avere due abitazioni principali, una nel comune di residenza di ciascun coniuge.

Articolo 1 comma 738 - 783 Legge 27 dicembre 2019 n. 160

23. Semplificazioni per gli immobili concessi in comodato d'uso

È ridotta al 50% la base imponibile IMU per gli immobili concessi in comodato d'uso a parenti in linea retta.

Articolo 3-quater DL 30 aprile 2019 n. 34

24. Redditi fondiari percepiti

Per i contratti di locazione di immobili ad uso abitativo stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2020, è consentito al contribuente di usufruire della detassazione dei canoni non percepiti senza dover attendere la conclusione del procedimento di convalida di sfratto, ma provandone la mancata corresponsione in un momento antecedente, ovvero mediante l'ingiunzione di pagamento o l'intimazione di sfratto per morosità.

Articolo 3-quinquies DL 30 aprile 2019 n. 34

25. Agevolazioni fiscali sui prodotti da riciclo e riuso

A decorrere dal 1° gennaio 2020 è riconosciuto un contributo pari al 25% del costo di acquisto di: i) semilavorati e prodotti finiti derivanti, per almeno il 75% della loro composizione, dal riciclaggio di rifiuti o di rottami ovvero dal riuso di semilavorati o di prodotti finiti; ii) compost di qualità derivante dal trattamento della frazione organica differenziata dei rifiuti.

Articolo 26-ter DL 30 aprile 2019 n. 34

26. Semplificazioni in materia di dichiarazioni di intento

È modificata la disciplina delle dichiarazioni di intento, in materia d'imposta sul valore aggiunto, stabilendo che, a decorrere dal 1° gennaio 2020, non vanno più annotati nei registri IVA gli estremi delle dichiarazioni d'intento, ricevute o emesse e queste ultime non devono più essere inviate dall'esportatore abituale al proprio fornitore. La norma, tuttavia, non risulta ancora operativa in quanto si è in attesa dell'emanazione del previsto Decreto del direttore dell'Agenzia delle entrate.

Articolo 12-septies DL 30 aprile 2019 n. 34

27. Valenza sostanziale del numero identificativo IVA

A decorrere dal 1° gennaio 2020, la direttiva 2018/1910/UE del 4 dicembre 2018 modifica l'art. 138 della direttiva 2006/112/CE che definisce le caratteristiche della cessione intracomunitaria non imponibile nel Paese di origine, aggiungendo tra i requisiti sostanziali della cessione anche l'avvenuta iscrizione del cessionario nel VIES.

Direttiva 2018/1910/UE del 4 dicembre 2018

28. La prova delle cessioni intracomunitarie

Il Regolamento di Esecuzione del 4 dicembre 2018, n. 2018/1912/UE ha stabilito la presunzione (relativa), in materia di operazioni intracomunitarie, che i beni siano stati spediti o trasportati da uno Stato comunitario ad un altro Stato membro se ricorrono le specifiche condizioni, stabilite dallo stesso regolamento, di cui gli operatori devono fornire prova ai sensi dell'articolo 45 del Regolamento di Esecuzione.

Regolamento di Esecuzione del 4 dicembre 2018, n. 2018/1912/UE

29. Disciplina del Call-off Stock

Con la Direttiva 2018/1910/UE del 4 dicembre 2018 è stata definita a livello comunitario la disciplina che consiste nel differire la realizzazione agli effetti dell'IVA, dell'operazione comunitaria (cessione e acquisto) al momento in cui avviene il passaggio di proprietà dei beni e cioè al momento del prelievo dei beni dal deposito da parte dell'acquirente.

Direttiva 2018/1910/UE del 4 dicembre 2018

30. Disciplina delle cessioni a catena

Con la Direttiva 2018/1910/UE del 4 dicembre 2018 è stato introdotto il nuovo art. 36-bis nella Direttiva IVA in materia di operazioni a catena. Il nuovo art. 36-bis ha specificato, armonizzando a livello Unionale le condizioni che devono essere soddisfatte affinché si possa definire operazione a catena (triangolare Unionale).

Direttiva 2018/1910/UE del 4 dicembre 2018

31. Lotteria degli scontrini

È posticipata al 1° luglio 2020 l'inizio della lotteria degli scontrini. Viene inoltre precisato che i contribuenti, per partecipare all'estrazione, al momento dell'acquisto dovranno comunicare all'esercente uno specifico codice lotteria invece del proprio codice fiscale. Il codice lotteria sarà concretamente individuato dal provvedimento attuativo della lotteria.

Articolo 20 del DL 124/2019 convertito con Legge 19 dicembre 2019 n. 157

I nostri professionisti rimangono a disposizione per ogni eventuale ulteriore informazione.

Aggiornato al 17 gennaio 2020.



© 2020 Bernoni & Partners. All rights reserved.

“Grant Thornton” refers to the brand under which the Grant Thornton member firms provide assurance, tax and advisory services to their clients and/or refers to one or more member firms, as the context requires. “GTIL” refers to Grant Thornton International Ltd (GTIL). GTIL and the member firms are not a worldwide partnership.

Bernoni Grant Thornton (Bernoni & Partners) is a member firm of GTIL. GTIL and each member firm is a separate legal entity. Services are delivered by the member firms. GTIL does not provide services to clients.

GTIL and its member firms are not agents of, and do not obligate, one another and are not liable for one another’s acts or omissions.